



COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

REGOLAMENTO
per il funzionamento
del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 29.11.2007

Modificato con deliberazione C.C. n. 53 del 27.11.2009

Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 21.04.2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto, il funzionamento del Consiglio Comunale delle Commissioni Consiliari.

Art.2 - Approvazione del regolamento

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, computandosi a tal fine il sindaco.

TITOLO II - DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DELLA CONVOCAZIONE

Art.3 - Prima seduta del Consiglio Comunale

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg. Dalla convocazione. Il medesimo la presiede e ne dirige i lavori.

Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede:

- a) ad esaminare la condizione degli eletti;
- b) a surrogare gli eletti che risultino ineleggibili o che abbiano optato per altro Consiglio Comunale;
- c) a ricevere il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
- d) ad eleggere, ove previsto dallo Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale;
- e) Ad eleggere, con il sistema del voto limitato, la Commissione Elettorale Comunale.

Art.4 - Nomina della Giunta Comunale ed approvazione degli indirizzi programmatici

Nella prima seduta del Consiglio comunale il Sindaco comunica altresì i nominativi dei componenti della Giunta Comunale, tra i quali sceglie il Vicesindaco.

Il Consiglio procede inoltre ad approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ovvero può rinviare l'esposizione degli indirizzi di governo ad altra seduta da tenersi entro il termine fissato dallo statuto.

Art.5 - Gruppi Consiliari

Nella prima seduta di insediamento del Consiglio, i consiglieri comunali comunicano al Sindaco e al segretario comunale la costituzione del Gruppo consiliare al quale aderiscono e l'elezione del Capogruppo.

I consiglieri possono costituire e aderire a gruppi diversi da quelli della lista nella quale sono stati eletti.

Art.6 - Convocazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione in prima ed in seconda convocazione.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.7 - Convocazione del Consiglio per la surrogazione di Consiglieri dimissionari

Qualora si debba provvedere a surrogare il consigliere dimissionario con il primo dei non eletti della lista di appartenenza il Consiglio deve essere convocato in modo che l'adunanza si tenga entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'Ente.

In caso di dimissioni di più consiglieri il Consiglio procederà a ciascuna surroga con distinta deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo comunale.

Art.8 - Argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno

L'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata dal Presidente, il quale iscrive altresì le questioni richieste:

- a) da un quinto dei consiglieri,
- b) dal Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ipotesi di cui all'art.239 comma 1 lett.e) del T.U.EE.LL..
- c) da cittadini elettori residenti nel comune quando la proposta di argomento da iscrivere all'ordine del giorno sia corredata da almeno 200 sottoscrizioni.

Il Consiglio Comunale non può deliberare su proposte che non siano comprese nell'ordine del giorno.

Gli oggetti delle proposte devono indicare in maniera inequivoca il contenuto della deliberazione da adottare.

Art.9 - Modalità di convocazione

La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo comunale. Non è necessaria la firma per

ricevuta dell'interessato o di chi per esso. In caso di impossibilità di notifica la convocazione verrà effettuata tramite raccomandata con R.R. La consegna può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata per coloro che siano dotati del supporto internet. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione. Il Consigliere che accetta l'invio telematico dell'avviso mediante la sottoscrizione di una liberatoria solleva l'Amministrazione da qualunque rischio e responsabilità ne possa derivare. Al Consigliere che desidera comunque proseguire con la notifica cartacea tradizionale sarà comunque consentito. Come modalità di convocazione, nel caso il Consigliere lo dichiari specificatamente, è consentita anche la spedizione tramite fax.

Art.10 - Termini per la convocazione

L'avviso di convocazione è recapitato ai consiglieri:

- almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sessioni ordinarie;
- almeno 24 ore prima del giorno stabilito per l'adunanza, per le sessioni d'urgenza, sentiti i capigruppo.

In quest'ultimo caso, quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda, le delibere possono essere differite al giorno successivo.

Nelle convocazioni d'urgenza vanno precisati i motivi che le giustificano.

La procedura delle convocazioni d'urgenza si applica anche per gli elenchi suppletivi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'Ordine del giorno con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria.

Art.11 - Pubblicità dell'Ordine del Giorno e deposito delle proposte

L'elenco degli argomenti da trattare per ciascuna seduta del Consiglio Comunale va pubblicato all'Albo Pretorio e affisso in luoghi stabiliti nel territorio comunale, al più tardi il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza, sotto la responsabilità del Segretario Comunale.

Gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati sotto forma di proposte di deliberazione formulate dagli uffici competenti e munite dei pareri prescritti dall'art.49 del T.U.EE.LL..

Queste ultime, insieme ad ogni altro documento utile, sono depositate presso la segreteria comunale almeno il giorno non festivo antecedente a quello della seduta.

I Consiglieri possono prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

I funzionari del Comune sono tenuti, se richiesti, a dare ogni informazione e chiarimento sulle pratiche di competenza.

Art.12 - Sanatoria dei vizi e delle irregolarità della convocazione

I vizi e le irregolarità dell'atto di convocazione dei consiglieri sono sanati dalla circostanza che il consigliere interessato partecipi all'adunanza dichiarando di essere adeguatamente informato sulle questioni poste all'Ordine del Giorno.

CAPO II - DELLE ADUNANZE

Art.13 - Sede delle adunanze

Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la Sede Comunale.

Per esigenze eccezionali il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri, può disporre che la seduta del Consiglio abbia luogo in luogo diverso dalla Sede comunale, nel qual caso deve essere dato avviso ai cittadini almeno ventiquattro ore prima.

In ogni caso durante il corso della seduta sono esposte, all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale e quella del Comune, disposte nell'ordine da destra a sinistra.

Art.14 - Appello dei presenti

All'ora stabilita nell'atto di convocazione il Sindaco procede all'appello dei presenti per verificare la sussistenza del numero legale. Se questo non è raggiunto, il Sindaco può disporre una temporanea sospensione non superiore a 30 minuti, scaduti i quali procede ad un'ulteriore verifica dei presenti.

Accertata la sussistenza del numero legale di cui al successivo art.15, il sindaco dichiara aperta la seduta e nomina tra i consiglieri tre scrutatori, dei quali uno deve far parte del gruppo di minoranza.

Nel caso che non sia raggiunto il numero legale il Segretario ne dà atto nel verbale, indicando altresì i nominativi degli intervenuti.

La maggioranza dei presenti può tuttavia convenire che i lavori abbiano ugualmente inizio per quelle comunicazioni e quelle interrogazioni non comportanti l'espressione di una volontà collegiale. Se durante le comunicazioni o le interrogazioni si raggiunga il numero legale il Sindaco procede immediatamente all'appello e ne fa constare in verbale il risultato.

Art.15 - Numero legale

Ai fini della validità delle adunanze, devono essere presenti:

- Almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati per legge, nella

prima convocazione;

- Almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, in seconda convocazione.

In entrambi i casi tra i presenti non va computato il Sindaco.

Art.16 - Seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con il medesimo ordine del giorno ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa.

Per poter far luogo ad una seduta di seconda convocazione è necessario che:

- a) la seduta di prima convocazione sia stata regolarmente convocata;
- b) che la stessa sia andata deserta per il mancato intervento del numero di consiglieri di cui all'art. 14, ovvero per l'abbandono dell'aula da parte di tanti consiglieri da far venir meno tale numero minimo;
- c) che tali circostanze risultino dal verbale della seduta di prima convocazione.

Della tenuta della seduta in seconda convocazione vanno avvisati, nei modi previsti dall'art.9, soltanto i consiglieri non intervenuti alla riunione in prima convocazione.

Art.17 - Mancata partecipazione alle sedute

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Si intendono giustificate le assenze per cause di malattia, servizio militare e per altri gravi motivi debitamente comprovati.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio ed è promossa da qualunque elettore del Comune, dal Sindaco o dal Prefetto. Essa ha efficacia immediata.

La comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza è notificata a cura del Sindaco al consigliere interessato almeno venti giorni prima dell'adunanza, al fine di metterlo in grado di presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.

Il Consiglio delibera in seduta pubblica con voto palese. Il consigliere interessato può prendere parte alla seduta ed intervenire nella discussione.

Art.18 - Pubblicità delle sedute. Sedute segrete.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

La seduta si svolge in forma segreta quando la proposta da esaminare riguarda apprezzamenti sulle qualità delle persone ovvero quando sussistano ragioni tali che possono compromettere la riservatezza dei singolo o dei gruppi.

La decisione di deliberare in seduta segreta è adottata dal

consiglio a maggioranza dei presenti su proposta dei Capigruppo consiliari.

In tal caso il Sindaco invita il pubblico presente ad abbandonare l'aula.

Alla seduta assiste soltanto il Segretario Comunale o chi lo sostituisce.

I verbali delle sedute segrete vanno collazionati separatamente e contrassegnati con un particolare numero progressivo. Soltanto i Consiglieri possono prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 19 Adunanze aperte

Quando particolari motivi di interesse sociale o politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza aperta del Consiglio Comunale.

Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati i rappresentanti di stato, Regione, Provincia e di altri Enti o Comuni e i rappresentanti delle forze sociali, politiche, sindacali, economiche e culturali interessate ai temi da trattare.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei consiglieri comunali, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, affinché apportino il loro contributo di opinioni e di conoscenze.

Qualora tali particolari riunioni si concludano con un voto, alla votazione partecipano solo i consiglieri comunali.

Art.20 - Contegno del pubblico

Le persone che assistono alla seduta devono prendere posto nella parte dell'aula appositamente riservata loro, non devono essere in possesso di armi o strumenti atti ad offendere e devono mantenere un contegno corretto durante l'intera durata della seduta.

Il Sindaco dà ogni disposizione necessaria a mantenere l'ordine da parte del pubblico, ivi compreso l'allontanamento dall'aula di singoli individui o lo sgombero della sala, anche a mezzo della forza pubblica, con conseguente prosecuzione della riunione in forma riservata. Nei casi più gravi può sospendere o sciogliere la seduta.

In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato per la continuazione della seduta il giorno previsto per la seconda convocazione, salvo diversa determinazione.

CAPO III - DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 21- Comunicazioni

Concluse le formalità preliminari e dichiarata valida la seduta,

il Presidente dà al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta su fatti e circostanze di particolare rilievo.

In tale momento ogni consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale. Le comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni devono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono in una durata non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

Art.22 - Ordine di trattazione delle proposte e relazione del proponente

La trattazione delle proposte avviene nella successione prevista dall'Ordine del Giorno, salvo modifiche disposte dal Presidente o richieste dai Consiglieri per particolari motivi e approvate a maggioranza dei presenti.

Su ciascuno degli argomenti relaziona il soggetto proponente; è ammessa un'illustrazione a mezzo di relazione scritta, distribuita ai consiglieri prima o durante la seduta.

Art.23 - Emendamenti

Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa e di presentare emendamenti al testo della proposta in discussione.

Sugli emendamenti si procede a votazione secondo l'ordine di presentazione dei medesimi, prima della votazione sulla proposta originaria.

Fino a che non vengono sottoposti a votazione, gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente, a meno che altro consigliere non li faccia propri.

Il Sindaco, qualora le ritenga eccessivamente numerose o di notevole rilevanza, dispone il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre le proposte di emendamento presentate all'esame della commissione consiliare competente.

Art.24 - Ordini del giorno, questioni pregiudiziali, questioni sospensive

Ciascun consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno sugli argomenti in discussione, sia durante che dopo il relativo dibattito.

Il sindaco ha facoltà di accettare ordini dl giorno relativi ad argomenti estranei a quelli sottoposti all'esame dell'Assemblea in quella seduta.

Gli ordini del giorno sono votati secondo l'ordine di presentazione.

Un ordine del giorno può formare oggetto principale di

approvazione da parte del Consiglio Comunale solo ove il Sindaco, previamente richiesto, lo includa nell'avviso di convocazione della seduta.

Ciascun consigliere ha altresì diritto di porre questione pregiudiziale, al fine di non passare alla discussione di un argomento, ovvero questione sospensiva, al fine di rinviare la trattazione di una proposta ad altra seduta.

Su tali questioni l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Art.25 - Discussione

Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato della seduta concedendo ai consiglieri la facoltà di intervento secondo l'ordine della richiesta, moderando la discussione e richiamando i consiglieri che indulgessero ad intemperanze verbali.

I consiglieri durante la discussione hanno il più ampio diritto di esprimere critiche, rilievi e censure, purchè non riguardanti la vita privata e le qualità personali altrui.

Gli interventi non devono avere durata superiore ai 15 minuti, mentre per quelli relativi al diritto di replica la durata non può essere superiore a 5 minuti.

Su argomenti di particolare rilievo il Sindaco può consentire il superamento di tale limite, informandone al Consiglio prima della discussione.

Il Sindaco può togliere la parola al consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo averlo invitato al rispetto del termine o dell'argomento.

Nessun consigliere può prendere la parola per più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero, la seconda per replicare. Il consigliere può inoltre intervenire per fatto personale e per dichiarazione di voto.

Dopo che il Presidente del Consiglio Comunale su un argomento ha dichiarata chiusa la discussione e la possibilità di intervenire per la dichiarazione di voto il Consigliere non può prendere più la parola se non espressamente autorizzato dal Presidente stesso in presenza di particolari ed eccezionali circostanze.

Art.26 - Fatto personale

Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.

In questo caso il consigliere dà brevemente conto degli elementi su cui si fonda il "fatto personale", ed il Presidente valuta se esso sussista o meno; in quest'ultimo caso, il consigliere interessato può chiedere che venga interpellato il Consiglio, che decide a maggioranza.

Art.27 - Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco consente ai consiglieri che lo desiderino di intervenire per la dichiarazione

di voto.

La dichiarazione di voto non deve avere durata superiore ai 5 minuti ed è resa da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare, salvo che vi sia necessità di motivare un voto difforme da quello del Gruppo di appartenenza.

CAPO IV - DEL VOTO

Art.28 - Procedimento per la votazione

Esaurita la discussione e rese le dichiarazioni di voto, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima i consiglieri favorevoli, poi quelli contrari ed infine gli astenuti a far constare le rispettive posizioni.

Iniziata la votazione non sono ammessi interventi, salvo che per il richiamo al regolamento in ordine alle modalità ed alla regolarità della votazione.

Se la proposta si compone di articoli o parti distinte il Consiglio, su proposta di ciascun consigliere, decide a maggioranza se procedere alla votazione per singoli articoli: in tal caso, come nell'ipotesi in cui siano stati accolti emendamenti, la proposta è successivamente sottoposta a votazione finale.

Art.29 - Voto palese e voto segreto

I consiglieri esprimono il proprio voto di regola in forma palese, per alzata di mano.

La votazione può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto dal regolamento o con decisione motivata del Presidente.

Nei casi riguardanti persone o quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, la votazione è segreta. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo Statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.

La votazione segreta si effettua a mezzo di schede recanti il timbro del Comune da depositarsi nelle mani del segretario comunale.

Lo spoglio delle schede è fatto dal Sindaco con l'assistenza di tre scrutatori nominati ai sensi del precedente art.14. Le schede bianche o non leggibili si computano ai fini di determinare il numero dei votanti.

Art.30 - Esito delle votazioni

Di ogni votazione il Sindaco proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non approvato la proposta.

Le proposte si intendono approvate, salvo che la Legge, lo Statuto o il presente Regolamento dispongano altrimenti, quando riportano

il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

I consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta, ma non si computano fra i votanti.

Le proposte che ottengono parità di voti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate, salvo l'ipotesi in cui si tratti di nomine, nel qual caso è considerato eletto il più anziano d'età. Nel corso di una stessa seduta la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione, cui possono prendere parte anche i consiglieri assenti o astenuti durante il primo voto.

Per i provvedimenti obbligatori la votazione si può ripetere per più di due volte.

Nel verbale dell'adunanza vanno indicati i nomi dei consiglieri presenti alla votazione nonché i nomi degli astenuti.

Art.31 - Obbligo di astensione

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle votazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Qualora ricorra una di tali ipotesi, il consigliere interessato ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

CAPO V - DELLE MOZIONI, DELLE INTERPELLANZE E DELLE INTERROGAZIONI

Art.32 - Interrogazione

L'interrogazione è una domanda presentata da un consigliere per iscritto al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta e se essa intenda prendere provvedimenti su un determinato affare.

Le interrogazioni proposte sono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta utile.

All'interrogazione il Sindaco può dare risposta orale durante la seduta ovvero risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Tale risposta è messa a disposizione dei consiglieri tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

L'interrogazione in adunanza non può dar luogo a discussione. Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore competente e l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno.

Art.33 - Interpellanza

L'interpellanza consiste nella richiesta, scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e i criteri che hanno determinato l'attività dell'Amministrazione relativamente ad un determinato affare o gli intendimenti per l'attività futura.

Per la risposta si applica il secondo comma e terzo comma del precedente art. 32. Il Sindaco può altresì differire la risposta orale alla seduta successiva: in tal caso se l'interpellante non è

presente a tale seduta l'interpellanza si intende decaduta, ma può essere riproposta.

Ottenuta risposta orale, all'interpellante spetta un intervento di durata non superiore ai cinque minuti per la replica. La Giunta ha la parola per ultima.

Il Sindaco può disporre che interrogazioni ed interpellanze relative ad argomenti strettamente connessi siano svolte contemporaneamente.

L'interpellanza non dà luogo a deliberazione del Consiglio. L'interpellante può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione, nel qual caso si applica l'art.34 del presente Regolamento.

Art.34 - Mozione

La mozione consiste in una proposta scritta volta a promuovere la discussione su un particolare argomento e a provocare un voto in merito, ovvero a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.

La mozione, qualora non derivi dalla trasformazione di un'interpellanza ai sensi dell'articolo precedente, va presentata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e viene iscritta all'Ordine del Giorno della seduta successiva.

Sulla mozione interviene per primo uno dei proponenti, e successivamente si apre una discussione generale conclusa la quale la mozione è posta in votazione.

Più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi possono formare oggetto di un'unica discussione, ma danno luogo a votazioni distinte.

Le mozioni hanno la precedenza, nell'ordine dei lavori, sulle interpellanze e le interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso chi ha presentato le interpellanze e le interrogazioni può rinunciarvi.

Art. 35 Mozione d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo verbale che può essere espresso da ciascun consigliere inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservate la legge, lo Statuto e il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

La mozione d'ordine viene annotata a verbale dal segretario Comunale.

Art.36 - Mozione di sfiducia

I consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco e della Giunta.

La mozione, motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei

consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo ed è immediatamente comunicata al Sindaco, che la mette in discussione non prima del decimo giorno e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione.

La mozione è illustrata da un consigliere firmatario, discussa ed infine sottoposta al voto palese e nominale dell'Assemblea.

La mozione è approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Sindaco scioglie immediatamente la seduta ed il Segretario comunale effettua comunicazione al Prefetto per i successivi adempimenti di legge.

CAPO VI - DEL VERBALE E DELLO SCIoglIMENTO DELLA SEDUTA

Art.37 - Segretario verbalizzante

Il Segretario del Comune o chi lo sostituisce partecipa alle adunanze del Consiglio e ne redige i verbali. Il verbale indica:

- a) il giorno, l'ora e il luogo ove si tiene la seduta, nonché l'ora in cui essa si scioglie;
- b) la natura della seduta (ordinaria o d'urgenza), se essa sia pubblica o segreta, di prima o di seconda convocazione;
- c) I nomi dei consiglieri presenti e assenti, nonché dei consiglieri nominati scrutatori;
- d) Il nome di chi presiede l'adunanza e di chi funge da segretario.

Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, il dispositivo delle deliberazioni, la forma e l'esito delle votazioni, le dichiarazioni di voto, nonché ogni determinazione relativa alle delibere in esame, quali il rinvio, il rigetto o il ritiro delle proposte. Ciascun consigliere può richiedere che sia messo a verbale un particolare concetto o intervento.

Art.38 - Scioglimento della seduta

Allorchè il Consiglio ha ultimato l'esame degli affari iscritti all'Ordine del Giorno ovvero abbia raggiunto l'ora prevista per la conclusione dei lavori, il Sindaco dichiara sciolta l'adunanza.

Ove siano rimasti affari da trattare, salva la facoltà dei proponenti di ritirarli, essi sono rinviati ad una seduta successiva. In tal caso il Sindaco può procedere alla convocazione ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, ovvero può comunicare la data e l'ora della successiva adunanza ai consiglieri presenti disponendo convocazione formale soltanto per i consiglieri assenti.

Art.39 - Casi non previsti

Per tutti i casi non previsti e disciplinati dal presente Regolamento ovvero da altri Regolamenti comunali, provvede il Presidente dell'Assemblea seduta stante, sottoponendo il caso al Consiglio che decide con votazione palese per alzata di mano, a maggioranza assoluta di voti.

TITOLO III - DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 40 Gruppi Consiliari e Capigruppo

I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri comunali eletti nella stessa lista.

I Gruppi possono essere costituiti anche da un solo consigliere. Il consigliere che intenda costituire un nuovo gruppo o aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve comunicarlo per iscritto al presidente allegando l'eventuale accettazione del gruppo ci intende aderire.

I singoli gruppi eleggono il proprio capogruppo, il cui nominativo deve essere comunicato per iscritto al Presidente entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio.

Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano.

Art.41 - Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

E' convocata senza formalità per l'esame di proposte relative alle modalità e all'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, all'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, alla valutazione di proposte di particolare rilevanza da sottoporre al Consiglio Comunale ed in ogni altra occasione nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti dei Gruppi Consiliari.

TITOLO IV - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art42 - Commissioni Consiliari permanenti

Il Consiglio Comunale costituisce, deliberando a maggioranza assoluta, Commissioni permanenti con funzioni istruttorie, propositive, consultive sugli atti di propria competenza.

All'atto della costituzione il Consiglio determina le competenze e la consistenza numerica di ciascuna commissione, prevedendo che la composizione rispetti le proporzioni fra forze politiche presenti nel Consiglio.

La presidenza delle commissioni è stabilita direttamente dal Consiglio Comunale.

Art.43 - Nomine dei membri delle Commissioni Consiliari.

I componenti di ciascuna Commissione sono nominati dal Consiglio Comunale su indicazione dei gruppi consiliari. Allo stesso modo si provvede per surrogare i membri delle commissioni che si siano dimessi o siano decaduti.

Art.44 - Svolgimento delle sedute

Le sedute sono convocate dal Presidente di ciascuna commissione, che ne dirige i lavori.

La convocazione deve avvenire entro le ventiquattro ore precedenti la seduta e può svolgersi utilizzando anche il telefono, il telefax, i mezzi telematici. In ogni caso, la partecipazione alla seduta sana qualsiasi vizio della convocazione.

Per la validità delle Commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità dei pareri è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Un componente della Commissione provvede a redigere il processo verbale della seduta, che viene sottoscritto, al termine della medesima, da tutti i presenti.

I lavori delle Commissioni sono pubblici, ed i relativi verbali sono consultabili, previa richiesta, da chiunque ne abbia interesse.

Ove si trattino argomenti che possono pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone o gruppi o compromettere l'interesse dell'Amministrazione, le Sedute, previa votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può svolgersi in forma segreta. Di tale circostanza va dato atto nel verbale.

Art.45 - Parere delle Commissioni sulle proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale

Le Commissioni esprimono pareri sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale nelle materie di rispettiva competenza. Tale pareri non sono vincolanti.

Qualora la Commissione non sia riunita, ovvero qualora le sedute delle commissioni vadano deserte, si prescinde dal parere relativo.

Art.46 - Partecipazione alle Commissioni di altri soggetti.

Alle sedute possono partecipare, ove richiesti e senza diritto di voto, gli assessori competenti.

Le Commissioni possono altresì, per le materie di loro competenza,

consultare rappresentanti di Enti pubblici e Privati, organizzazioni e associazioni, cittadini singoli, tecnici ed esperti, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 47 Commissioni miste

Su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno tre membri commissari, ogni commissione può essere integrata dalla presenza di rappresentanti delle associazioni e di singoli cittadini per la discussione di argomenti di particolare rilevanza di competenza delle Commissioni.

Il Presidente convoca la seduta aperta presso i locali comunali fissando la data e gli argomenti all'o.d.g. La predetta convocazione verrà pubblicizzata mediante affissione di locandine. Un membro di Commissione appositamente designato, redigerà un verbale delle riunioni.

Il verbale dovrà essere approvato dalla Commissione al termine della stessa seduta e verrà inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione da portare in Consiglio Comunale..

Art.48 - Commissioni in seduta congiunta

Nel caso di argomenti o proposte di interesse comune, è possibile la riunione congiunta di più Commissioni, su iniziativa del Presidente della Commissione avente la competenza prevalente.

Art.49 - Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti

Il Consiglio istituisce altresì una Commissione Consiliare permanente per la redazione, l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

Essa ha potere di iniziativa davanti al Consiglio in materia di Statuto e Regolamenti, ed esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle proposte relative.

Art. 50 - Commissioni Consiliari speciali

Il Consiglio può, con la procedura prevista dall'art. 42, istituire Commissioni Consiliari speciali, anche con compiti istruttori o di indagine relativi a fatti o avvenimenti specifici.

In tal caso il provvedimento consiliare istitutivo della Commissione, adottato a maggioranza assoluta dei propri membri deve prevederne l'oggetto, le competenze, i tempi di espletamento dei lavori e va comunicata al Difensore Civico.

Il funzionamento delle Commissioni Speciali è regolato dalle norme relative alle Commissioni permanenti.

Art.51 - Norma di chiusura

Alle Commissioni Comunali si applicano, per quanto non previsto

dal presente titolo, le norme dettate per il funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.52 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello in cui la deliberazione che lo approva è stata pubblicata nelle forme di legge.

Copia di esso sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria.



COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

Appendice

del Regolamento

del Consiglio Comunale del Comune di Vernio

Disciplina delle sedute degli organi in modalità telematica

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2022

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente "Appendice" al Regolamento del Consiglio Comunale disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si tengono in videoconferenza e in forma mista, in presenza di uno stato di emergenza o in caso di esigenze particolari, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo.
2. La disciplina sulle riunioni in modalità telematica e in forma mista si applica anche alle sedute degli organismi interni al consiglio (Commissioni Consiliari), e della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 3, commi 5 e 6.
3. Le riunioni tradizionali "in presenza" continuano ad essere normate dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 2 - Modalità di riunione

1. Il Consiglio Comunale o una delle sue articolazioni interne (Commissioni Consiliari) nonché la Giunta Comunale possono riunirsi, oltretutto in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
 - a) in modalità telematica con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in videoconferenza.
2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b):
 - a) la seduta si intende svolta in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio Comunale e qualora possibile il Segretario Comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario Comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza da remoto garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL;
 - b) occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri e Assessori presenti e quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.

Articolo 3 - Partecipazione alle sedute in modalità telematica

1. I Consiglieri comunali, il Segretario comunale, nonché il Sindaco, gli Assessori, i dipendenti del Comune di Vernio

o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche, possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale e alla riunione di una delle sue articolazioni interne (Commissioni Consiliari), o della Giunta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente documento, utilizzando idonei strumenti informatici propri, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Informativo Unico della Val di Bisenzio debitamente inviate all'indirizzo mail istituzionale di ciascuno. Nell'avviso di convocazione della seduta è espressamente indicato il ricorso alla videoconferenza, con in calce una nota contenente ogni utile indicazione operativa per l'attivazione del collegamento e la partecipazione alla seduta in una delle predette modalità telematiche.

2. Ai fini del contenuto, dei destinatari e delle modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio Comunale.
3. La partecipazione alla seduta del Consiglio in modalità telematica può riguardare anche uno o più componenti della Giunta Comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione o altri soggetti esterni all'Ente, i quali partecipano in una delle modalità telematiche esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
4. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell'organo consiliare o della sua articolazione interna che intervengono in videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario Comunale o al verbalizzante di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio Comunale o della sua articolazione interna o della Giunta comunale;
 - a consentire a tutti i consiglieri e/o assessori di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della sua articolazione interna o della Giunta Comunale.
5. Le riunioni delle articolazioni interne al Consiglio

Comunale (Commissioni consiliari) e della Giunta svolte in modalità telematica o in forma mista sono convocate con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio Comunale, ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

6. Per la verbalizzazione dei lavori da parte del Segretario degli organismi interni al Consiglio comunale secondo una delle predette modalità telematiche si osservano le misure di cui all'articolo 5.

Articolo 4 - Videoconferenze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale

1. Le riunioni del Consiglio Comunale, fatte salve le eccezioni normate dall'art. 18 del vigente "Regolamento del consiglio comunale", sono pubbliche.
2. Le riunioni del Consiglio Comunale, sia tradizionali "in presenza" che in videoconferenza o in forma mista sono registrate.
3. Le riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza o in forma mista possono essere seguite durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, attraverso piattaforme digitali, indicate nel sito internet del Comune.
4. Le riunioni delle Commissioni consiliari e della Giunta Comunale, essendo segrete, anche se svolte in videoconferenza o in forma mista, non possono essere seguite in diretta streaming.

Articolo 5 - Dei lavori

1. Il Segretario Comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il Segretario accerta, mediante riscontro audio - video ed appello nominale, l'identità del componente e la presenza del numero legale. I Consiglieri partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
3. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri e degli Assessori intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del Consiglio Comunale o della sua articolazione o della Giunta Comunale, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
4. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del

numero legale durante la seduta, ogniqualvolta il presidente o ciascuno dei consiglieri lo ritenga opportuno.

5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
6. I lavori dell'organo consiliare mediante ricorso alle predette modalità telematiche sono regolati dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio Comunale.
7. Lo stesso Presidente del Consiglio comunale assume le determinazioni necessarie per il caso di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei Consiglieri.
8. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".
9. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, la disciplina degli interventi, le votazioni e la verbalizzazione delle sedute svolte in una delle modalità telematiche di cui all'articolo 2 si osservano le prescrizioni generali del Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Tutela della privacy

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante l'interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. La presente appendice al Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente".